



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le **Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente**
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità EFC, Efficienza nel Consumo
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 26 maggio 2023

Osservazioni al Documento per la consultazione 186/2023/R/eel “Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali di cui al Decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022: orientamenti in merito alle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza”

Apprezzando la decisione di avviare la presente consultazione, ci esprimiamo favorevolmente riguardo agli orientamenti sulle procedure delle comunicazioni funzionali alla permanenza nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (EVE) di cui al decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, ma riterremmo altresì necessario procedere con alcuni rimaneggiamenti, anche nell’ottica di **evitare l’insorgenza di sperequazioni tra i diversi soggetti coinvolti nel processo.**

A tal proposito ed in tal ottica riterremmo che la procedura descritta nel DCO in oggetto necessiti di qualche integrazione, e desidereremmo quindi fornire ulteriori elementi che pensiamo debbano esser tenuti in considerazione nell’urgente identificazione di un procedimento fluido per le segnalazioni delle irregolarità verso il Ministero. Più in particolare, in riferimento alla **verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici**, riterremmo che - oltre all’obiettivo prioritario di consentire nel caso al venditore di risanare la situazione qualora il distributore ne segnali l’irregolarità - sia ancor più rilevante **permettere al venditore ancor prima, in un momento di confronto con l’impresa distributtrice, di asserire o esercitare il principio del contraddittorio relativamente a quanto l’impresa comunicherà al SII.**

Fatta comunque salva la possibilità, comunque prevista dal Codice di rete tipo trasporto di energia elettrica (CTTE), per l’impresa di vendita di contestare le fatture emesse dal



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

distributore nel caso di errori o imprecisioni negli importi richiestigli, questa ulteriore fase di confronto andrebbe a beneficio di una maggiore fluidità del processo e di uno sgravio operativo per il sistema nel suo complesso, in quanto sia il SII che conseguentemente il Ministero dovrebbero così esaminare le sole casistiche in cui si fossero realmente riscontrati ritardi dei pagamenti, per poi eventualmente se del caso dare avvio alla procedura di esclusione degli iscritti dall'EVE ai sensi dell'Articolo 8 del Decreto.

Considereremmo inoltre **assodato che i casi di contenzioso ancora aperti tra gli operatori non siano oggetto della presente consultazione, e non debbano quindi comunque condurre all'eventuale avvio di comunicazioni sulla regolarità dei pagamenti.**

Ci premerebbe in tal senso ancora una volta segnalare come **una serie di criticità operative connesse alle attività di pagamento delle fatture di trasporto possano dar luogo in alcuni casi a ritardi di natura involontaria o relativi ad importi di bassa entità, soprattutto se valutati rispetto al totale degli importi fatturati e corrisposti per il servizio di trasporto.** Tale preoccupazione rimane ancor oggi così concreta in particolar modo in relazione alle verifiche condotte dalle imprese distributrici con meno di 100.000 punti connessi.

Difatti, pur ben apprezzando gli affinamenti già introdotti alla disciplina prevista nel *Regolamento*¹ (con il Chiarimento ARERA alla Delibera 737/2022/R/gas e Determina DMRT/EFC/5/2022) per arginare la probabilità che ritardi di pagamento comportino l'esclusione dall'EVE, vorremmo sottolineare **il mancato rispetto di tali disposizioni, e in particolare il verificarsi comunque di ritardi nell'invio degli elenchi delle fatture emesse**, comportando quindi giocoforza per gli operatori la necessità di esortare le imprese distributrici all'invio di tali documenti.

A ciò si aggiunga l'estrema difficoltà nel recuperare tali informazioni, che vengono purtroppo ancora di fatto spesso comunicate attraverso molteplici modalità come PEC o portale o modalità non specificate nella Determina, oltre che con formati diversificati o all'interno di altre comunicazioni (per esempio nelle mail di invio dettaglio fatture,

¹ Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, in attuazione dell'articolo 1, commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

all'interno dei documenti zip contenuti i file xml di dettaglio delle fatture), o ancora negli elenchi trasmessi e presenti anche l'indicazione di fatture non pagate, ma ancora all'interno dei termini per il pagamento.

Riterremmo inoltre fondamentale, e ben in linea con il chiarimento fornito dall'ARERA stessa il 18 maggio scorso, che vi sia un intervento regolatorio anche per quanto concerne lo specifico tema delle **compensazioni** e la casistica in cui i distributori segnalano ritardi nei pagamenti a loro dovuti, pur in presenza di loro debiti nei confronti dei venditori, non effettuando però le dovute compensazioni.

Auspicheremmo infine in uno sforzo regolatorio ulteriore per definire esplicitamente una **singola modalità di invio dei suddetti documenti (PEC)**, nell'attesa che possa esser finalmente sviluppato un processo standardizzato per le comunicazioni tra imprese di distribuzione e di vendita.

Restando comunque come sempre a piena disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed eventuale opportunità di confronto in tema, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.

Paolo Ghislandi